Albo Pretorio On-Line Pagina 1 di 1

Decreto

Nº di Repertorio Generale : 2623/2016

N° di Protocollo: 59967/2016

Titolario/Anno/Fascicolo: 7.4/2014/247

In Pubblicazione : dal 18/3/2016 al 2/4/2016



Struttura Organizzativa: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE

INFRASTRUTTURE

Dirigente: **DE VITA EMILIO**

OGGETTO: COMUNE DI MAGENTA. VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.INC.A.)

DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT), RISPETTO AI SITI RETE NATURA 2000 "BOSCHI DELLA FAGIANA" (SIC IT2050005) E "BOSCHI DEL TICINO" (ZPS IT2080301) AI SENSI DELL'ART. 25

BIS DELLA LR 86/83.

Documenti : Testo dell'atto






Per poter visualizzare i files in formato .pdf è necessario avere installato il software Acrobat Reader (disponibile qui)

Per poter visualizzare i documenti firmati digitalmente è consigliato scaricare e installare il software DIKE (disponibile qui).

Nel caso in cui, all'apertura dei files in formato .pdf, compaia il messaggio ""Errore durante l'apertura del documento. Il file è danneggiato e non può essere riparato." è consigliato scaricare e installare il software PDF FOXIT READER (disponibile qui).





Città metropolitana di Milano

Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.2623/2016 del 17/03/2016

Prot. n.59967/2016 del 17/03/2016

Fasc.7.4 / 2014 / 247

Oggetto: Comune di MAGENTA. Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT), rispetto ai Siti Rete Natura 2000 "Boschi della Fagiana" (SIC IT2050005) e "Boschi del Ticino" (ZPS IT2080301) ai sensi dell'art. 25 bis della LR 86/83.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Premesso che:

- con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", la Città metropolitana dal 1° gennaio 2015 è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;
- il c. 44 dell'art. 1 della citata L. 56/2014 specifica le funzioni fondamentali della Città metropolitana e il c. 46 demanda allo Stato e alle Regioni, ciascuno per le proprie competenze, l'attribuzione di funzioni ulteriori alle Città metropolitane;

Richiamate pertanto:

- la L.R. 8 luglio 2015, n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)":
- la L.R. 12 ottobre 2015, n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i;

Visti e richiamati, in attesa della revisione in ordine alla progressiva attuazione del modello organizzativo della Città metropolitana di Milano:

- lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con delibera Rep. Gen. 2/2014, Atti 261846/1.10/2014/29 del 22 dicembre 2014, ed in particolare gli artt. 49 e 51 in materia di attribuzioni di competenze dei Dirigenti;
- gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia di Milano e gli artt. 43 e 44 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato da ultimo con Deliberazione Consiglio Metropolitano n. 43 del 19/11/15 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti amministrativi approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione del 19.12.2011, n. R.G. 54/2011, atti n. 198340/1.1./2010/1;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera del Consiglio provinciale R.G. n. 15/2013 del 28.02.2013, ed in particolare l'art. 11, comma 5;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano n. 319 del 10/12/15 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano;

Richiamato, altresì, il decreto del Sindaco metropolitano n. 18 del 04/02/2016 che autorizza i dirigenti ad assumere impegni in esercizio provvisorio;

Attestato che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012, dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e che sono state osservate le Direttive impartite a riguardo;

Attestata, altresì, l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della Provincia di Milano, ora Città metropolitana di Milano;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano n. 205 del 29/06/2015 secondo cui la competenza ad emanare la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) dei progetti soggetti a VIA di competenza provinciale è del Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Direttiva Comunitaria 92/43/CEE del 21/05/1992 (detta "Habitat") "*Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*", che all'art. 6, comma 3, sancisce la necessità di una opportuna Valutazione di Incidenza per qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione dei Siti, che possa avere incidenze significative sui Siti Rete Natura 2000;

Visto il DPR n. 357 dell'8/09/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e s. m. i., che recepisce la suddetta Direttiva Comunitaria nella normativa nazionale;

Vista la DGR n. 7/14106 dell'8/8/2003 "Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza" e s. m. i., che disciplina la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) per la Regione Lombardia;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Milano, che, agli artt. 33 c. 2 e 37, sancisce che la stessa esercita le funzioni fondamentali delle Province stabilite dall'art. 1 comma 85 della L. n. 56 del 7 aprile 2014, tra cui la tutela e valorizzazione dell'ambiente, e le altre funzioni in materia di governo del territorio di beni paesaggistici già attribuite alla Provincia;

Visto che alla Città Metropolitana è attribuita la competenza ad esprimere il Giudizio in ordine alle procedure di Valutazione di Incidenza ai sensi, in questo caso in particolare dell'art. 4, comma 5 della L.R. n. 5/10 e s.m.i., oltre che dell'art. 25 bis della L.R. 86/83 e degli allegati C e D della DGR n. 7/14106 dell'8/8/2003;

Attestato che la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia sopra richiamata riporta all'art. 8 dell'Allegato C che l'approvazione degli interventi di cui all'art. 6 è condizionata all'esito positivo della Valutazione di Incidenza e che ne deriva, pertanto, che la Valutazione di Incidenza e le sue eventuali prescrizioni risultano vincolanti, pena la nullità dell'atto;

Preso atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il Dr. Emilio De Vita, Direttore del Settore Pianificazione territoriale e Programmazione delle Infrastrutture e che l'istruttoria è stata svolta dal Dr. Stefano Gussoni;

Premesso che il Comune di Magenta mediante D.G.C. n. 184 del 19/11/2012 ha dato avvio al procedimento di redazione della Variante Generale al PGT e contestuale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Preso atto che mediante lettera del 20/01/2016, prot. n. 16, il Parco Lombardo della Valle del Ticino, Ente Gestore dei Siti Rete Natura 2000 interessati, ha inviato a questa Amministrazione il proprio parere obbligatorio ai fini della procedura di Valutazione di Incidenza (prot. Città Metropol. n. 11726 del 20/01/2016);

Preso atto, altresì, che il Comune di Magenta ha fatto pervenire una lettera del 27/01/2016, prot. com. n. 4044, con allegato DVD con gli elaborati della Variante Generale e dello Studio di Incidenza (prot. Città Metropol. n. 28255 del 09/02/2016), considerata quale istanza di Valutazione di Incidenza ambientale;

Richiamato che con lettera del 16/02/2016, prot. Città Metropol. n. 32992, si è informato il Comune che dal 9/02/2016, data di protocollo dell'istanza, è stato avviato il relativo procedimento a fini istruttori per l'espressione della V.Inc.A.;

Sottolineato che la L.R. n. 86 del 30/11/83 all'art. 25bis, come modificato dalla L.R. n. 12 del 4/8/11,

definisce che la Valutazione di Incidenza di tutti gli atti del Piano di Governo del Territorio

e sue Varianti venga effettuata anteriormente all'adozione del Piano;

Considerata quindi la suddetta documentazione prodotta dal Comune, atteso che l' approvazione degli strumenti urbanistici comunali e la relativa verifica di conformità degli stessi alla vigente legislazione, sia per quanto attiene ai contenuti che agli aspetti procedurali e di legittimità, è posta in capo all'Amministrazione comunale;

Precisato che l'analisi e la relativa valutazione hanno riguardato i Siti Rete Natura 2000 " *Boschi della Fagiana*" (SIC IT2050005) e "*Boschi del Ticino*" (ZPS IT2080301), ricadenti parzialmente sul territorio comunale di Magenta;

Considerati i contenuti dell'attività istruttoria di seguito riportati nei punti 1 e 2:

1. Principali contenuti della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) di Magenta.

Documento di Piano - gli obiettivi generali della Variante, a loro volta declinati in obiettivi ed azioni, sono i seguenti:

- 1. Ridurre il consumo di suolo
- 2. Promuovere il riuso delle aree dismesse
- 3. Valorizzare le aree di frangia urbana
- 4. Garantire l'operatività del Piano dei Servizio
- 5. Realizzare la "Rete Verde" delle aree e dei percorsi della città
- 6. Promuovere interventi di edilizia sociale
- 7. Semplificare l'attuazione del Piano
- 8. Migliorare le condizioni di mobilità

Le previsioni del PGT 2010 sono state sottoposte a verifica rispetto agli obiettivi sopra richiamati, individuando come risultato risultato 12 Ambiti di Trasformazione che presentano caratteristiche e finalità differenti tra loro.

Riuso delle attività industriali dismesse

AT1, stabilimento SAFFA, superficie territoriale 100.690 m²; sono ammessi attività produttive, attività terziarie, pubblici esercizi, locali di intrattenimento e svago e attività commerciali: sono ammesse medie strutture di vendita di primo livello.

AT2, stabilimento NOVACETA, superficie territoriale 216.250 m²; sono ammessi attività produttive, attività terziarie, pubblici esercizi, locali di intrattenimento e svago e attività commerciali: sono ammesse medie strutture di vendita di primo livello. La residenza potrà essere prevista in un sub-ambito individuato nella parte orientale dell'ambito, di superficie territoriale non maggiore del 20% della superficie complessiva.

Allontanamento di attività manifatturiera dal tessuto residenziale

AT3, l'ambito contiene il lotto della Fonderia Luraghi e Parola, il terreno della stessa proprietà, libero da edificazione a ovest dello stabilimento e un'ulteriore area inedificata a nord dello stesso, superficie territoriale 56.840 m². E' ammessa residenza, artigianato di servizio, attività terziarie, pubblici esercizi e attività commerciali: nel limite delle medie strutture di vendita.

Completamento del tessuto produttivo e commerciale

AT4, l'ambito, posto a ovest di Magenta, consiste in un terreno inedificato, parzialmente boscato, a nord del tracciato ferroviario e a est della SS 526, in una zona in buona parte destinata alle attività produttive, superficie territoriale 20.470 m². Sono ammesse attività produttive, attività terziarie attività commerciali: sono ammesse medie strutture di vendita di primo livello.

AT5, L'Ambito riguarda un terreno inedificato compreso tra il margine occidentale del centro di Magenta, alla fine di via Leopardi, e l'esistente grande struttura commerciale (IPER), superficie territoriale 23.730 m². Sono ammesse attività terziarie di produzione di servizi, attività commerciali di vicinato, medie strutture di vendita di primo livello e non più di una media struttura di vendita di terzo livello.

Promozione delle attività di tempo libero all'aria aperta

AT6, posto a est dell'urbanizzato, comprende terreni incolti e boscati e risulta occupato per circa il 50% da specchi d'acqua originata dall'attività estrattiva ora cessata (ex cava Airoldi). È delimitato ad ovest dal fronte del tessuto urbano consolidato, a nord da una sottile striscia di lotti edificati che lo separano dalla via Milano. Gli altri due lati affacciano sull'aperta campagna e sulle aree boscate sul confine con Corbetta. Superficie territoriale 52.680 m². Sono ammessi servizi pubblici e servizi privati di uso e interesse pubblico o generale, attività ricettive e attività commerciali: medie strutture di vendita di primo livello.

Uno degli obiettivi è quello di tutelare e riqualificare le aree boscate, escludendo che possa esserne ridotta l'estensione complessiva.

Completamento del tessuto residenziale e promozione di interventi di edilizia sociale

AT7, superficie territoriale 11.330 m², e **AT8**, superficie territoriale 17.140 m². Essi sono costituiti da aree inedificate al margine occidentale del tessuto edificato del capoluogo. Le due aree risultano a cavallo del prolungamento verso nord di via Primo Maggio. Sono am messi residenza, artigianato di servizio, piccole o medie attività terziarie, pubblici esercizi, attività commerciali: medie strutture di vendita di primo livello.

AT9, l'ambito si trova nella zona sud di Magenta, costituito da aree libere incuneate nell'urbanizzato, superficie territoriale 23.600 m². Sono ammesse residenza, artigianato di servizio, piccole o medie attività terziarie, pubblici esercizi e attività commerciali: sono ammesse medie strutture di vendita di primo livello.

AT10, posto a sud di Magenta su terreni incolti, in fregio a via Maronati. superficie territoriale 6.530 m². Sono ammesse la residenza e piccole attività terziarie, mentre non sono ammesse attività commerciali.

AT11, superficie territoriale 11.262 m², e AT12, superficie territoriale 32.942 m². Tali ambiti sono costituiti da terreni agricoli collocati al margine sud orientale del tessuto urbano consolidato del capoluogo e sono attraversati da un canale di irrigazione individuato nello studio del reticolo idrico minore. Sono ammesse la residenza, piccole attività terziarie e attività commerciali: medie strutture di vendita di primo livello. L'area è classificata come area a sensibilità paesistica alta e confina con un'area a sensibilità molto alta. Ricade all'interno della Rete Ecologica Comunale, fa parte del ganglio primario di livello provinciale e viene classificata come area prioritaria per la biodiversità nella RER.

Dalla Variante vengono eliminati 5 ambiti di trasformazione (n° 5, 9, 12, 14, A) del PGT vigente, corrispondenti complessivamente a 259.178 mq e 2702 abitanti teorici.

Piano dei Servizi - E' stata sviluppata una ricognizione generale delle aree destinate ad

attrezzature nello strumento vigente, da cui è emersa una sostanziale adeguatezza del sistema attuale dei servizi e degli spazi pubblici, analogamente alle analisi del PGT 2010. Sulla base delle esigenze riscontrate, la Variante al Piano ha selezionato le aree da acquisire alla proprietà pubblica, applicando il principio della perequazione. Rispetto al PGT 2010 tali aree sono state ridotte, eliminando da questa previsione le vaste aree agricole dei corridoi ecologici, per le quali la proprietà pubblica non costituirebbe in sé un obiettivo significativo, e anzi potrebbe far crescere gli impegni di manutenzione e gestione.

Il Piano individua i servizi da attuare sia pubblici che privati a scomputo di oneri e per obblighi assunti in convenzioni annesse. I principali riguardano:

- Ampliamento del parcheggio pubblico di via Nazario Sauro;
- Parcheggio pubblico in parte dell'area dell'ex deposito ATM;
- Asilo nido in via Stadio e asilo nido/scuola dell'infanzia in Magenta Nord.
- Completamento di un'area di verde pubblico attrezzato tra le vie Maronati e Tobagi con, in parte, possibile realizzazione di altri servizi.
- Nuove sedi per la partecipazione ("case della democrazia"), una nell'area ex ATM e una seconda nell'Ambito di Trasformazione n. 9 del Documento di Piano, a integrazione di un consistente intervento di edilizia residenziale sociale.
- Realizzazione di nuovi tracciati stradali connessi ad aree del Documento di Piano e del Piano delle Regole soggette a Pianificazione attuativa.

Ulteriori obiettivi strategici si ritengono perseguibili con acquisizione di aree derivanti dall'attuazione di Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano, quali:

- Ridisegno della piattaforma stradale della SS 11 in frazione Ponte Nuovo, in relazione agli interventi previsti per l'Ambito di Trasformazione n. 1 (SAFFA).
- Parcheggio pubblico di interscambio e area di attestamento dei trasporti pubblici su gomma a servizio della stazione ferroviaria, in area facente parte dell'Ambito di Trasformazione n. 2 (Novaceta).
- Realizzazione di quote di edilizia residenziale sociale negli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano che prevedono nuova residenza.
- Progressivo potenziamento delle piste ciclabili.

Un tema importante nel Piano dei Servizi è il verde pubblico, per il quale la Variante prevede tre oggetti di attenzione:

- Salvaguardia e deframmentazione dei varchi;
- Individuazione delle "aree tampone" a chiusura dell'espansione urbana, per le quali ne conferma l'inedificabilità, ferma restando la possibilità di realizzarvi servizi, con particolare attenzione per alle mitigazioni e compensazioni agro-forestali o ambientali, prioritariamente finalizzate all'equipaggiamento del corridoio della Rete Ecologica Comunale compresa tra le infrastrutture sovralocali della mobilità e i margini del tessuto urbano consolidato.
- Valorizzazione delle connessioni fra il sistema verde urbano e le aree agricole.

Piano delle Regole – Il perimetro del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) ha comportato alcune modifiche e integrazioni alle classificazioni del PGT 2010, comprendendovi tutte le aree che risultano urbanizzate – ivi comprese quelle inedificate ma intercluse o di completamento – o in corso di urbanizzazione in base a permessi di costruire rilasciati o a Piani Attuativi adottati.

Il Piano delle Regole ripartisce il tessuto urbano consolidato nelle seguenti classi aventi

caratteristiche omogenee per morfologia, densità edilizie, vocazioni funzionali:

- Aree A Aree residenziali di recupero del centro storico
- Aree B Aree del tessuto urbano consolidato a prevalente vocazione residenziale
- Aree C Aree di completamento del tessuto consolidato
- Aree D Aree del tessuto consolidato delle attività produttive

Appare rilevante sottolineare, innanzitutto, come la variante al PGT non apporti modifiche sostanziali ai criteri di perimetrazione del tessuto urbano consolidato e, pertanto, confermi la quantificazione delle aree libere nell'ambito del TUC come stimato nel vigente PGT.

La variante 2015 riconosce caratteri urbani distinti a parti di città pur connotate da simile densità fondiaria, tenendo conto dei processi storici che ne hanno determinato la formazione. Ne deriva che a zone con lo stesso limite di densità fondiaria si assegnano differenti limiti di altezza degli edifici e di rapporto di copertura, che tendono implicitamente a salvaguardare anche la tipologia insediativa prevalente e la connessa morfologia urbana.

Rispetto al vigente PGT la Variante limita la densità fondiaria ad un massimo di 0,65 mq/mq (nel PGT 2010 il limite massimo era di 0,9 mq/mq). Va sottolineato che nel TUC viene incentivato l'insediamento di Servizi ed attrezzature pubbliche. Inoltre vengono individuati gli edifici per i quali nelle aree B, come già per le aree A nel vigente PGT, si propone la conferma dell'allineamento di eventuali nuove costruzioni lungo la cortina stradale.

Il Piano delle Regole disciplina anche il territorio non urbanizzato e, a differenza del PGT vigente, la quasi totalità delle aree agricole interne al perimetro IC viene identificata come "aree non soggette a trasformazione urbanistica", cioè che per quelle parti di territorio non si riconosce una funzione agricola, bensì una funzione ecologico e paesaggistico-ambientale.

La Variante presenta una capacità complessiva di circa 2300 abitanti, in riduzione rispetto ai circa 9500 abitanti previsit dal PGT vigente e i piani attuativi individuati corrispondono quasi interamente a quelli già individuati dal PGT vigente, e non ancora attuati.

2. Valutazione di incidenza ambientale

Lo **Studio di Incidenza** (**SdI**), dopo un resoconto delle caratteristiche ecosistemiche dei Siti in oggetto e delle reti ecologiche che interessano il contesto territoriale di Magenta, presenta una sintesi degli elementi principali della Variante di PGT a cui fanno seguito le schede dei singoli ambiti di trasformazione previsti.

Nella valutazione si osserva che le azioni di Piano previste sono all'interno o al margine dell'attuale tessuto edificato e che la Variante, per quanto attiene agli ambiti di trasformazione, opera in riduzione, eliminando alcune previsioni di espansione in aree libere del territorio comunale con conseguente diminuzione del carico insediativo previsto.

Si evidenzia che alcuni ambiti di trasformazione (AT 3, 6, 11, 12) possono portare effetti positivi sul sistema delle acque e dei fontanili; inoltre, la diminuzione del numero degli abitanti insediabili nel territorio comunale comporta un bilancio idrico migliore.

Per l'AT11 si riscontra però un potenziale effetto negativo sul consumo di suolo agricolo libero ed anche un effetto negativo su alcuni elementi di rilievo ecologico per gli Ambiti AT 9, 10, 11 e 12. Tali ambiti sono interessati da elementi della Rete Ecologica e pertanto nella progettazione andrà posta attenzione a non interferire con tali elementi, ma a valorizzarli.

Gli AT 11 e 12 sono considerati negativamente anche a causa della sfrangiatura che comportano all'urbanizzato esistente.

Lo SdI avanza dei suggerimenti generali:

- Assumere come prescrizioni, e non come meri indirizzi, quanto previsto nelle schede degli AT in merito alle componenti paesaggistiche ed ambientali, quali ad esempio la realizzazione di aree verdi, recupero corsi d'acqua etc.
- Precisare che le opere ambientali e paesaggistiche previste nelle specifiche schede degli AT debbano essere realizzate avendo come orientamento progettuale quanto indicato e proposto dal PTCP Milano, nell'elaborato "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali".
- Prescrivere la messa a dimora di essenze autoctone locali e appartenenti all' orizzonte fitoclimatico del luogo ove si prevedono aree a verde.
- Prima dell'attuazione degli interventi previsti dal PGT, certificare l'avvenuta bonifica dei suoli secondo la destinazione d'uso degli stessi.
- Verificare la capacità residua del depuratore considerando anche le prospettive di ampliamento residenziale/produttivo/commerciale previste dal PGT dei Comuni consorziati. In caso di inadeguatezza, prevedere l'aumento della capacità di carico del depuratore o soluzioni alternative da concordarsi con l'Ente Gestore.

Lo SdI suggerisce inoltre delle azioni di compatibilizzazione specifiche per il singolo ambito di trasformazione ("Misure suggerite per una maggiore sostenibilità"), di cui si riportano solo quelle prettamente inerenti l'incidenza ecologica:

- AT 2 La disposizione dei volumi edificati dovrà perseguire l'obiettivo di massimizzazione della permeabilità del suolo, compatibilmente con le necessità legate all' attività produttiva. In particolare gli spazi per la sosta veicolare dovranno essere su superficie semi drenante e piantumato.
- **AT 3** Definire come prescrittivo e non come indicativo il consolidamento della fascia con vegetazione di ripa lungo il canale a nord dello stabilimento.
- AT6 Definire come prescrittivo e non come indicativo la tutela e la riqualificazione delle aree boscate esistenti, escludendo che possa esserne ridotta l'estensione complessiva; Contenere l'artificializzazione a nord dell'ambito, in prossimità con il territorio urbanizzato e dotare la porzione di intervento delle più elevate prestazioni ecologiche. A titolo compensativo associare alle altre porzioni interventi di compensazione volti alla ridefinizione delle funzioni di connessione ecologica.
- AT9 Prevedere un progetto di verde integrato ai manufatti volto alla ridefinizione delle funzioni di connessione ecologica.
- AT10 Contenere le artificializzazione in prossimità della viabilità e prevedere un progetto di verde integrato ai manufatti volto alla ridefinizione delle funzioni di connessione ecologica.
- AT11 e AT12 A titolo compensativo associare alle porzioni non interessate da antropizzazione interventi di compensazione ecologica.

Per quanto concerne la realizzazione di nuovi servizi o infrastrutture non previsti dalla Variante, ma consentiti in talune aree di vaste dimensioni, lo SdI richiede di prestare particolare attenzione. Nello specifico, precisa che: "dato che qualsiasi attrezzatura pubblica, senza limiti di grandezza o di tipologia, potrà essere realizzata nelle "aree tampone", si ritiene che non sia sufficiente prevedere eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali o ambientali a seguito della realizzazione delle opere, ma che debba essere effettuato un percorso di Valutazione Ambientale che ne descriva e valuti i

possibili impatti, anche in considerazione della possibile incidenza che tali opere possano avere sui Siti Natura 2000. Tale Valutazione dovrà essere effettuata di concerto con le autorità regionali e/o della Città metropolitana designate, anche sfruttando i procedimenti di raccordo tra VAS/VIA/VIC. Pertanto risulta opportuno che le Norme Tecniche di Attuazione del Piano prevedano tale obbligo".

Per quanto concerne l'individuazione di "aree non soggette a trasformazione urbanistica" (PdR) lo SdI rileva un approccio al concetto non prettamente finalizzato alla sottrazione di tali aree a forme di utilizzazione, in quanto se ne prevede da un lato l'uso agricolo, dall' altro la non previsione di interventi di valorizzazione ambientale o la localizzazione di misure compensative.

Si ritiene pertanto che, per tali aree, come previsto dalla normativa regionale, la non trasformabilità urbanistica si traduca in interventi di valorizzazione ambientale e paesaggistica, privilegiando la localizzazione di misure compensative.

Lo SdI conclude sostenendo che le azioni e le previsioni del PGT, considerando le indicazioni di compatibilizzazione, non comportano alcuna incidenza diretta sugli elementi sensibili della Rete Natura 2000 e risultano coerenti con le norme gestionali previste dal Piano di Gestione del sito stesso.

Il **Parco Lombardo della Valle del Ticino**, Ente Gestore dei Siti in oggetto, dopo aver sviluppato una disamina delle considerazioni e delle indicazioni specifiche esposte dallo SdI, e precisato che i Siti in oggetto non sono dotati di Piano di Gestione, ma che risultano in vigore le "*Misure di conservazione*" approvate con DGR n. 4429 del 30/11/15, ha espresso il proprio parere obbligatorio in forma di parere di incidenza positiva condizionata. Le condizioni avanzate sono le seguenti:

- vengano recepite nella documentazione della Variante le indicazioni riportate nello SdI: richiamate al paragrafo 4.1 dello stesso "Valutazione delle azioni del documento di Piano e misure di compatibilità previste o da prevedere", nonché le "Misure suggerite per una maggiore sostenibilità" (tabella del medesimo paragrafo);
- in caso di insediamenti dismessi ricadenti in SIC o ZPS sia previsto l'obbligo di sottoporre i relativi piani di recupero a V.Inc.A..

Da ultimo, l'Ente Gestore si è riservato di aggiornare le presenti indicazioni in merito alle previsioni di trasformazione e completamento che interessano delle aree boscate in sede di espressione del parere di competenza riguardante la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

La Città Metropolitana di Milano, Ente competente per la Valutazione di Incidenza, in ambito di istruttoria ha rilevato che i Siti in oggetto sono di livello continentale, come ha confermato l'inserimento di questo territorio tra i siti del Programma "Man and Biosfere" (MAB) dell'UNESCO. In particolare essi svolgono un'importante funzione di corridoio biologico, una funzione di "sorgente" essenziale per l'irradiamento e la colonizzazione verso siti esterni da parte di molte tra le specie più mobili (in particolare Uccelli e Mammiferi) ed il mantenimento di discrete popolazioni di specie minacciate a livello europeo (es. Ardeidi).

Essi risultano tra i Siti più ricchi dell'intera Lombardia pianeggiante ed infatti presentano complessivamente ben 11 habitat di interesse comunitario presenti nell'allegato I della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, 36 specie animali (Mammiferi, Rettili, Anfibi, Pesci e Invertebrati) presenti nell'allegato II della medesima direttiva e 49 specie avicole dell' allegato I della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE. Tra gli altri si vogliono ricordare lo

storione cobice (*Acipenser naccarii*), specie prioritaria, la testuggine palustre (*Emys orbicolaris*), il coleottero cervo volante (*Lucanus cervus*), il martin pescatore (*Alcedo atthis*), il falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) e, tra i diversi pipistrelli, il barbastello occidentale (*Barbastella barbastellus*).

L'elevato valore ecologico presente sul terreno comunale e nel contesto rende di conseguenza necessario un elevato grado di attenzione agli aspetti ambientali, in particolare verso le connessioni ecologiche esistenti.

Gli elementi della Rete Ecologica Provinciale (REP) rilevati sul territorio di Magenta sono i seguenti:

- la matrice naturale primaria, affiancata dalla fascia di naturalità intermedia, parzialmente corrispondente, lungo la valle del Ticino, ad un corridoio primario della Rete Ecologica Regionale (RER), oltre ad elementi di I° livello, sempre della RER, nella fascia valliva più orientale;
- un ganglio primario nella porzione comunale di sud-est, in gran parte sovrapposto ad elementi di I° livello della RER;
- un corridoio ecologico secondario, ad andamento nord-ovest sud-est, posto tra l'urbanizzato di Magenta e la frazione di Ponte Vecchio e sovrapposto nella porzione centrale dal varco perimetrato n° 2, oltre ad un varco a simbolo limitrofo al territorio di Robecco sul Naviglio;
- un principale corridoio di corso d'acqua rappresentato dal Naviglio Grande;

Esaminando la proposta di Variante e le considerazioni esposte dallo SdI e dal Parco del Ticino, si può concordare sull'analisi che le azioni di Piano previste sono all'interno o al margine dell'attuale tessuto edificato e che la Variante, rispetto al vigente PGT, elimina diverse previsioni di espansione in aree libere, producendo una consistente diminuzione del carico insediativo previsto. Altrettanto condivisibile è l'osservazione che alcuni AT presentano indicazioni positive per il sistema dei corsi d'acqua, come per esempio quella del consolidamento della fascia con vegetazione di ripa lungo il canale a nord dello stabilimento, riguardante l'AT3.

Alcuni ambiti di Variante prevedono però la perdita di aree rurali e, in qualche caso, anche di boschi o arbusteti (es. AT 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12). In merito a questo aspetto va altresì rilevato che quasi la totalità degli ambiti di trasformazione previsti dalla Variante in oggetto risultano più o meno coincidenti territorialmente con ambiti di trasformazione o con ambiti residenziali di completamento (arc) presenti nel PGT vigente, pertanto già valutati positivamente dagli Enti allora competenti anche dal punto di vista ambientale ed ecologico. A questo proposito si ricorda che la V.Inc.A., espressa con Decreto regionale, per l'allora AT3 (attuale AT4) richiedeva che venissero preservate per quanto possibile le specie arboreo-arbustive presenti.

Inoltre la maggioranza di tali ambiti non risulta interferente con le connessioni ecologiche presenti sul territorio comunale. Su questo punto fanno eccezione gli AT11 e AT12, corrispondenti complessivamente all'AT6 del PGT vigente, che interferiscono con un ganglio primario della Rete Ecologica Provinciale (REP). Va sottolineato che la DGR n. 147/2010, relativa alla compatibilità col PTCP, già considerava che "la localizzazione di tali ambiti comporta consumo di suolo a scapito delle aree agricole, in contesti dove il margine urbano appare già linearmente delineato dalle infrastrutture esistenti (SS11 e viabilità locale)......interessa parzialmente un ganglio primario individuato nel progetto di Rete Ecologica provinciale". E pertanto chiedeva una rivisitazione del disegno urbanistico per garantire, tra le altre cose, "elevata permeabilità ed individuazione di mitigazioni e compensazioni", tra cui 'fasce filtro a verde rispetto alle aree agricole

prospicienti".

Vanno anche richiamate le perplessità espresse dallo SdI su tali ambiti ed il fatto che devono essere considerati dal punto di vista specifico delle possibili incidenze sui Siti Rete Natura 2000 in oggetto. Si tratta di una diminuzione di circa 4,4ha del ganglio primario della REP più vicino ai Siti, direttamente connesso con la matrice naturale primaria della valle del Ticino (di cui detti Siti fanno parte) tramite un corridoio ecologico secondario.

Si ritiene quindi necessario che tale erosione della rete ecologica, la quale assicura gli scambi di biodiversità tra i Siti della Valle del Ticino ed il territorio circostante, debba essere mitigata e compensata prevedendo fasce arboreo-arbustive, così da evitare ricadute indirette sulla funzionalità ecosistemica di Rete Natura 2000. Va però osservato che nelle " *Schede degli ambiti di trasformazione*", allegato delle Norme di Attuazione della Variante, sono comunque già previste "aree a verde pubblico", che dovranno essere realizzate con specie autoctone ed integrate con vegetazione lungo il perimetro prospiciente l'aperta campagna.

Riprendendo un'osservazione dello SdI, si rileva che l'AT9 e l'AT10 interferiscono con un elemento della Rete Ecologica Comunale (REC) definita "direttrice primaria di connessione entro matrici ed aree antropizzate" e necessitano, pertanto, di attenzioni progettuali che contemplino la piantumazione di verde autoctono.

Da ultimo, si ritiene che le misure suggerite nel paragrafo 4.1 dello SdI, di cui l'Ente Gestore chiede il recepimento, sono tutte condivisibili e, considerati gli obiettivi della procedura in oggetto, in particolare quelle riportate dal presente Decreto nel paragrafo relativo allo SdI. Si condivide anche il fatto che sarebbe preferibile che le "aree verdi di cintura" del PdS, dette anche "aree non soggette a trasformazione urbanistica" nel PdR, presentassero una normativa più stringente e puntuale riguardo agli interventi di valorizzazione ambientale e paesaggistica.

Ritenuto di poter rilasciare ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. la **Valutazione di Incidenza Positiva** della variante generale al PGT del Comune di Magenta, ovvero ritenuta l'assenza della possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sui Siti Rete Natura 2000 "*Boschi della Fagiana*" (SIC IT2050005) e "*Boschi del Ticino*" (ZPS IT2080301), sulla base dell'intera documentazione pervenuta e degli esiti dell'istruttoria tecnica sopra riportati,

DECRETA

sulla base di tutte le motivazioni sopra espresse, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. <u>Valutazione di Incidenza Positiva</u> della variante generale al PGT del Comune di Magenta, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sui Siti Rete Natura 2000 "*Boschi della Fagiana*" (SIC IT2050005) e "*Boschi del Ticino*" (ZPS IT2080301), a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) **AT11 e AT12**: deve essere realizzata una fascia arboreo-arbustiva autoctona larga almeno 15mt lungo tutto il perimetro prospiciente l'aperta campagna, internamente al perimetro degli ambiti. Tale fascia compensativa risulta quindi aggiuntiva alle già previste "aree a verde pubblico", riportate nelle relative schede allegate alle Norme di Attuazione della Variante;

- b) nella documentazione della Variante devono essere recepite quelle indicazioni del paragrafo 4.1 dello SdI "Valutazione delle azioni del documento di Piano e misure di compatibilità previste o da prevedere", nonché le "Misure suggerite per una maggiore sostenibilità" (tabella del medesimo paragrafo), che sono state riportate nel presente Decreto nella parte in cui si descrive lo SdI;
- c) in tutti gli ambiti di trasformazione confinanti con aree aperte, nelle opere a verde si devono utilizzare esclusivamente specie autoctone, onde evitare inquinamenti genetici, basandosi per la scelta delle specie e le modalità operative su quanto indicato dal "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali" del vigente PTCP o su quanto indicato dal Parco del Ticino;
- d) all'interno dei parcheggi previsti negli ambiti di trasformazione, devono essere inseriti idonei progetti ambientali, in particolare con alberature;
- e) in tutti gli ambiti di trasformazione per l'illuminazione esterna devono essere utilizzate lampade conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo quanto previsto dalla LR 17/2000 e dalla LR 38/2004;
- f) i Piani Attuativi relativi agli ambiti di trasformazione ed eventuali altri interventi, sia pubblici che privati, devono essere sottoposti all'attenzione del Parco Lombardo della Valle del Ticino per verificare l'eventuale attivazione della procedura di V.Inc.A.;
- g) in caso di insediamenti dismessi ricadenti in SIC o ZPS sia previsto l'obbligo di sottoporre i relativi piani di recupero a procedura di V.Inc.A.;
- h) tutte le prescrizioni di cui sopra devono essere riportate negli elaborati sia testuali che cartografici di detta Variante.

Si trasmette il presente provvedimento:

- al Comune di Magenta, all'Autorità Competente VAS e al Parco Lombardo della Valle del Ticino, Ente Gestore dei Siti Rete Natura 2000 "Boschi della Fagiana" (SIC IT2050005) e "Boschi del Ticino" (ZPS IT2080301), per gli adempimenti di competenza;
- al Consigliere delegato per materia della Città metropolitana di Milano, per opportuna conoscenza.

Il presente provvedimento viene pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio basso per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul Sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle direttive interne.

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente provvedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco metropolitano, il responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore

Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture.

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio online della Città metropolitana nei termini di legge.

Della compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ai fini dell'esecutività del presente atto, verrà compilata specifica attestazione a cura del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.

Il Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture (Dott. Emilio De Vita)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate